



Parco Naturale Regionale di Porto Conte

Il Direttore

ORDINANZA N. 2/2020

Oggetto: Misure urgenti per la salvaguardia degli habitat e specie florofaunistiche della baia di Tramariglio. Disciplina della fruizione della spiaggia di Tramariglio.

IL DIRETTORE

PREMESSO

- che la penisola di Capo Caccia, data la sua complessità geologica e geomorfologica, è caratterizzata dalla presenza di una delicata e sensibile biodiversità florofaunistica e da un patrimonio geologico di rilevanza internazionale;
- che in particolare, la baia di Tramariglio è attualmente soggetta alla pubblica fruizione essendovi presente una costa bassa rocciosa e sabbiosa dove si trovano attività imprenditoriali, residenze private, un porticciolo e una spiaggia di pubblica fruizione per la balneazione ed elioterapia;
- che l'area costiera in questione nel periodo estivo subisce un consistente impatto antropico generato dagli utenti della piccola spiaggia, dei fruitori dei servizi balneari e nautici con un conseguente parcheggio selvaggio e saturazione dell'unica via di accesso;
- che è ormai acclarato che è in corso una progressiva e avanzata erosione costiera con alterazione degli habitat marino costieri e rischio incendi alla luce della massiva sosta degli autoveicoli lungo il bordo strada e davanti all'accesso alla spiaggia;
- che è in corso di pianificazione da parte del Parco naturale regionale di Porto Conte uno studio di valutazione degli impatti generati dalle attività antropiche con conseguente riorganizzazione della fruizione della baia di Tramariglio con adeguate misure di mitigazione;
- che occorre tuttavia adottare misure urgenti di gestione regolamentata dei flussi per la spiaggia ai fini di tutela e salvaguardia degli habitat marino-costieri organizzando una area di sosta per gli autoveicoli a monte della fascia costiera;

VISTI

- la legge nazionale sui Parchi n. 394/91;
- la legge regionale sui Parchi n. 31/1989;
- la legge istitutiva del Parco naturale regionale di Porto Conte n. 4 del 26.02.1999;
- la Legge del 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la Legge Regionale del 29 luglio 1998, n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna";
- la Direttiva comunitaria "Uccelli" 2009/147/CE;
- la Direttiva comunitaria "Habitat" 92/43/CEE;
- la Convenzione di Berna, Allegato II;



Parco Naturale Regionale di Porto Conte

Il Direttore

- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", articolo 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- i poteri di ordinanza del direttore del Parco naturale regionale di Porto Conte;
- il piano regionale anti-incendi vigente;
- vista l'ordinanza del Sindaco di Alghero n.31 del 26.06.2018 avente oggetto: disciplina della viabilità per motivi di pubblica incolumità e sicurezza della circolazione nella località Lazzaretto, la Stalla, Tramariglio che ragionevolmente sarà rinnovata a brevissimo e l'ordinanza direttore del Parco naturale regionale di Porto Conte n.1 /2019 e ritenuto di dover procedere all'aggiornamento di quest'ultima permanendo le condizioni che ne hanno determinato l'attuazione lo scorso anno.

CONSIDERATA

- la necessità e l'urgenza di emanare un provvedimento di carattere temporaneo, finalizzato alla tutela e salvaguardia degli habitat e specie florofaunistiche presenti nell'area della baia di Tramariglio compresa nella più estesa penisola di Capo Caccia.

RITENUTO

- che la disciplina degli accessi alla spiaggia sia da governare individuando un unico sito per la sosta degli autoveicoli individuato in un area di proprietà dell'Agenzia Laore Sardegna che ha manifestato il proprio assenso per le misure di seguito esplicitate riservandosi anche di formalizzare con successivo atto la messa in disponibilità dell'area oggetto degli interventi a favore dell'Ente Parco naturale regionale di Porto Conte;
- che occorre provvedere a mettere in sicurezza l'area individuata consentendo il raggiungimento della spiaggia attraverso un sentiero pedonale.

ORDINA

- che nel periodo temporale che va dal 12 giugno al 30 settembre 2020, l'accesso alla spiaggia di Tramariglio è possibile solo attraverso i sentieri pedonali a cui si accede: a) dall'area adibita alla sosta degli autoveicoli posta alle spalle del circolo nautico; b) dalla strada sterrata principale che rimarrà interdetta al traffico degli autoveicoli a partire dal parcheggio del Club nautico e fino alla fine della stessa;
- che sono autorizzati a raggiungere la spiaggia di Tramariglio con i propri automezzi: a) i residenti delle abitazioni che insistono lungo la strada sterrata principale a partire dal parcheggio del Club nautico e fino alla fine della stessa; b) i titolari delle attività turistiche insistenti sulla spiaggia e i loro dipendenti e fornitori per il solo carico e scarico di merci;
- i divieti in parola non si applicano ai mezzi di soccorso ed al personale e mezzi delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, nonché ai soggetti che saranno autorizzati dal Parco naturale regionale di Porto Conte.

DISPONE

- che il mancato rispetto degli obblighi impartiti dalla presente Ordinanza e delle prescrizioni in essa stabilite comporterà, secondo i casi, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento per l'accertamento degli illeciti e l'irrogazione delle sanzioni approvato con delibera di assemblea n. 3 in data 18.03.2014 e successive integrazioni e



Parco Naturale Regionale di Porto Conte

Il Direttore

aggiornamenti e quelle previste dalla Legge Regione Sardegna 23/1998 e L. 157/1992. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni in materia penale.

DISPONE INOLTRE CHE,

- la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
- la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e del Parco Naturale Regionale di Porto Conte e sui siti Internet istituzionali del Parco di Porto Conte e del Comune di Alghero, diffusa tramite le guide esclusive del Parco di Porto Conte e dell'Agenzia Forestas in servizio presso il compendio di Prigionette e presso la sede del Parco di Porto Conte – ingresso area museale;
- la presente ordinanza venga trasmessa per gli interventi di competenza al Comando Stazione Corpo Forestale della Regione Sardegna, al Comando Polizia Municipale di Alghero, alla Compagnia Barracellare, nonché al Comando Stazione Carabinieri e Commissariato di P.S. per opportuna conoscenza.

AVVISA,

- che contro la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. della Regione Sardegna entro 60 (sessanta) o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro (centoventi) 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Alghero, 12.06.2020



Dr. Mariano Mariani